



Il Prefetto della Provincia di Cremona

Prot. n. 740/ 2006 - Area II

li, 12 luglio 2006

Allegati :uno

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI**

= CREMONA =

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

**OGGETTO: Indennità di fine mandato del Sindaco e del Presidente della
Provincia [Circ. 4/2006 - UCO del 28/06/2006]**

Il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per le Autonomie, con circolare testé pervenuta afferente l'oggetto evidenzia quanto segue: - con circolare n. 5 del 05 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 successivo, sono stati forniti a tutti gli enti locali chiarimenti sull'applicazione del decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, n. 119, recante "norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Con detta circolare, relativamente all'indennità di fine mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia di cui al citato articolo, poi trafuso nell'art. 82, comma 8, lett. f), del T.U.O.E.L., si è espresso l'avviso che l'emolumento dovesse essere commisurato all'indennità mensile di funzione "effettivamente corrisposta" per ciascun anno di mandato.

Sulla questione è stata anche prospettata dagli enti interessati una diversa interpretazione, secondo la quale l'indennità di fine mandato è da calcolare con riguardo alla misura astrattamente predefinita dal citato decreto ministeriale, indipendentemente dall'an e dal quantum effettivamente percepito dall'amministratore, senza tener conto di eventuali rinunce, totali o parziali, e prescindendo dalla posizione dell'amministratore locale durante il mandato (di



Il Prefetto della Provincia di Cremona

lavoratore dipendente, collocato o meno in aspettativa, di lavoratore autonomo, ovvero di persona non occupata).

E' stato, da ultimo, reso dal Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario, il parere della Sezione prima, in data 19/10/2005, che, nell'esaminare la fattispecie sottoposta alla procedura consultiva, si è espresso ritenendo convincente la tesi che il calcolo dell'indennità di fine mandato sia basato su quanto effettivamente corrisposto.

Argomenta il Supremo Consesso che l'espressione normativa "integrazione" dell'indennità dei Sindaci e i Presidenti di provincia, a fine mandato con una somma pari a una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato, induce a ritenere l'indennità di fine mandato strettamente connessa al compenso mensile e alla misura in cui questo è stato corrisposto all'amministratore.

Per ogni utile orientamento si trasmette, in copia, il surriferito parere del Consiglio di Stato.

IL PREFETTO
(Badalamenti)
Badalamenti



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 19 Ottobre 2005

N. Sezione 2.982/05

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al
Capo dello Stato proposto
dal Sig.
avverso liquidazione
indennità di fine mandato
spettante al Sindaco.

VISTA la relazione trasmessa con nota n. 15919/20 in data 22.6.2005, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, Ufficio controllo sugli organi, chiede il parere in merito al ricorso indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Giovanni Carleo;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione;

PREMESSO :

Con ricorso straordinario in data 25.1.2005, il Sig. _____ Sindaco del Comune di _____ per due mandati consecutivi, dal 1995 al 2004, impugna la nota n. 2244 del 29.9.2004 e quella successiva n. 2792 del 15.11.2004, con la quale il responsabile del Servizio finanziario del Comune

ha disposto la liquidazione dell'emolumento richiesto per indennità di fine mandato, computata sulla base della indennità effettivamente corrisposta nel corso del mandato e non sulla indennità di funzione mensile astrattamente prevista dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4.4.2000, concernente, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gestori di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3.8.1999, n. 265.

Il ricorrente deduce violazione di legge e falsa applicazione di detto art. 23 (trasfuso nell'art. 82, comma 8, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del citato decreto interministeriale n. 119/2000, nonché eccesso di potere sotto vari profili.

L'Amministrazione controdeduce, concludendo per l'infondatezza del gravame, tenuto conto che il provvedimento impugnato è coerente con l'interpretazione data dallo stesso Ministero dell'Interno, della normativa di riferimento, con circolare esplicativa n. 5 del 5.6.2000 che, all'art. 10 prevede che "l'indennità di fine mandato spettante ai Sindaci e Presidenti di Provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno".

CONSIDERATO:

L'art. 23 della legge 265/1999 (trasfuso nell'art. 82 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, ha stabilito, tra l'altro, che fosse prevista con decreto ministeriale "l'integrazione dell'indennità dei Sindaci e di Presidenti delle Province, a fine mandato con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato". Il decreto interministeriale adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Economia e della Finanza, in data 4 aprile 2000, recante il n. 119, all'art. 10 prevede che a fine mandato, l'indennità

dei Sindaci e di Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e, quindi, il Ministero dell'Interno, con circolare esplicativa n. 5/2000 del 5.6.2000 ha precisato che detta indennità integrativa di fine mandato "va commisurata al compenso effettivamente corrisposto", tenuto conto che l'integrazione dell'indennità di funzione mensile è da ritenere un emolumento strettamente connesso al compenso e alla misura in cui questo è stato corrisposto all'amministratore.

Infatti, l'indennità mensile può nel concreto subire variazioni rispetto alla misura astrattamente prevista dal regolamento 119/2000: può essere dimezzata qualora l'amministratore che sia lavoratore dipendente non sia posto in aspettativa non retribuita, oppure può essere diminuita o aumentata nei limiti stabiliti dal regolamento, con delibera di Giunta.

Inoltre, gli Amministratori hanno la possibilità di rinunciare all'indennità di funzione per libera scelta o di optare per una delle indennità, se ricoprono contemporaneamente due cariche locali per le quali la legge prevede tali tipo di emolumento, o per il 50% di ognuna di esse. Analoga rinuncia deve effettuare l'amministratore locale cui spetta per legge, l'indennità di funzione e che riveste contemporaneamente la carica di parlamentare nazionale o europeo o di Consigliere regionale ai sensi del d.lgs. 267/2000.

È convincente quindi la tesi che il calcolo dell'indennità di fine mandato sia basato su quanto effettivamente corrisposto, e che, quindi, essa non sia per niente dovuta agli Amministratori cui, per uno dei motivi innanzi indicati, non sia stata corrisposta alcuna indennità mensile di funzione: tale tesi è la più congruente con l'espressione normativa "integrazione".

L'atto impugnato, pertanto è esente dai vizi denunciati, mentre la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a percepire una diversa indennità di fine mandato non è ammissibile in sede di ricorso straordinario, potendosi in tal sede

far valere solo questioni di legittimità di atti della P.A. e del loro conseguente annullamento (cfr. C.S. Sez. I, n. 1736/02 del 19.6.2002).

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario sia respinto.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

(*Elvio Piccini*)

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(*Roberto Coriolo*)

